

**CAPITOLATO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’
DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE
DI CUI ALL’ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 MEDIANTE
APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SUPPORTO ALLA
CUCINA PRESSO L’ASILO NIDO “SANTINA BIANCHI”**

PERIODO DAL 01.02.2016 AL 30.07.2016

Articolo 1 - Oggetto del servizio

Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia e di supporto alla cucina compreso la fornitura degli alimenti dell'asilo nido comunale "Santina Bianchi" sito in via Oslavia n.19 mediante l'attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 381/1991.

L'asilo nido è organizzato in sezioni suddivise per gruppi di età.

Al fine di garantire un equilibrato rapporto fra numero delle educatrici e numero ed età dei bambini i gruppi, per l'anno scolastico 2015/2016, sono n.34 bambini di cui n.8 lattanti.

L'Asilo Nido è aperto, durante l'intero anno scolastico, dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18.00

Gli orari di entrata e di uscita sono i seguenti:

tempo pieno

entrata dalle 8.30 alle 9.00 uscita dalle 15.30 alle 16.30

part time mattino

entrata dalle 8.30 alle 9.00 uscita alle 13.00

pre asilo

dalle 7.30 alle 8.30

post asilo

dalle 16.30 alle 17.45

Articolo 2 – Durata dell'appalto

1. La durata dell'appalto è fissata dal 01.02.2016 al 31.07.2016.

Articolo 3 - Importo dell'appalto

1. L'importo dei servizi oggetto del presente capitolato è fissato in **€ 56.750,68 oltre IVA** comprensivo degli oneri di sicurezza a carico del datore di lavoro e al netto degli oneri DUVRI a carico della stazione appaltante. L'importo contrattuale è pari alla risultante dell'applicazione della percentuale di ribasso formulata dal soggetto aggiudicatario sull'importo presunto sopra citato. L'importo contrattuale retribuisce in maniera esaustiva tutte le prestazioni previste dal presente capitolato e dalla normativa vigente a carico dell'aggiudicatario. Sono esclusi gli oneri relativi alle misure preventive e protettive necessarie a eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze (**quantificati in euro 300,00 comprensivi di IVA per l'intera durata dell'appalto e indicati nel DUVRI allegato**) che non sono soggetti a ribasso

Articolo 4 - Prestazioni a carico della cooperativa di inserimenti lavorativi

Sono a totale carico del prestatore del servizio le seguenti obbligazioni principali relative all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate:

- a) garantire l'attivazione di un inserimento lavorativo retribuito di una **persona svantaggiata per n. 30 ore settimanali** presso il servizio svolto all'asilo nido il cui nominativo sia stato concordato con l'ente appaltante, da retribuire anche tramite voucher lavoro;
- b) predisporre, attuare e gestire i progetti personalizzati di inserimento lavorativo di cui alla lettera a e b del presente articolo;
- c) nominare un Responsabile sociale degli inserimenti lavorativi;
- d) I nominativi delle persone svantaggiate da inserire saranno decisi di comune accordo tra i servizi sociali del Comune di Tradate e dalla cooperativa aggiudicataria.

Articolo 5 - Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

1. La cooperativa aggiudicataria è tenuta a predisporre un progetto personalizzato di inserimento lavorativo per ciascuna persona svantaggiata inserita.
2. Entro 10 giorni dall'avvio del servizio la cooperativa deve presentare all'Ente idonea documentazione attestante l'inizio dell'inserimento lavorativo della/e persona/e svantaggiata/e, accompagnata da un progetto personalizzato iniziale di inserimento lavorativo specificando metodi, procedure e strumenti che si intendono utilizzare ai fini del buon esito del percorso lavorativo del soggetto svantaggiato e indicando le possibilità di apprendimento che vengono offerte al lavoratore svantaggiato, sia in relazione a nuove competenze professionali, che allo sviluppo di capacità di inserimento in ambiente lavorativo e gestione delle problematiche che ne derivano.

Articolo 6 - Prestazioni a carico della cooperativa inerenti il servizio di pulizia

L'esecuzione dei lavori di pulizia dovrà essere svolta senza interferire nel lavoro educativo ed a supporto delle attività educative.

Un operatore dovrà essere necessariamente presente dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 10.30 per l'apertura della struttura e dalle 15.00 alle ore 18.30 per la sistemazione dei locali e l'apertura della porta durante l'uscita dei bambini.

Le restanti ore di pulizia quantificate in circa 14 ore settimanali devono essere effettuate dopo le ore 16.30 e comunque quando gli ambienti vengono lasciati liberi dalle educatrici.

Devono essere garantite minimo **n. 44 ore di attività** di pulizia settimanale.

Il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni di apertura dell'asilo nido.

Qualora l'attività didattica preveda momenti di festa, incontri, assemblee, ecc. con la presenza dei genitori degli utenti, il personale ausiliario dovrà essere avvertito con anticipo dalla coordinatrice del nido e dovrà garantire la pulizia totale dei locali, prima e dopo gli incontri, modificando, se necessario, l'organizzazione oraria dei turni, concordandola con la coordinatrice dell'asilo nido.

Il calendario annuo è quello stabilito dalla coordinatrice dell'asilo nido.

Le attività di riordino, pulizia, sanificazione e lavanderia devono riguardare il piano terra, il piano seminterrato ed i balconi utilizzati per le attività dell'asilo nido.

I principali interventi da garantire sono i seguenti:

- Pulizia di tutti i locali dell'asilo nido posti al piano terra e dei locali di servizio posti nel seminterrato, comprensivo della scala che unisce i due piani;
- preparazione giornaliera delle sale per il sonno pomeridiano;
- riordino giornaliero dei materiali e delle attrezzature utilizzate per le attività educative
- Lavaggio giornaliero di tovaglie, strofinacci e quanto utilizzato dagli operatori del nido
- Sanificazione settimanale di tutti i bagni;
- battitura settimanale dei tappeti e lavaggio quindicinale dei tappeti di piccole dimensioni
- Lavaggio ogni tre mesi dei tappeti grandi, dei cuscini e di tutti gli arredi presenti nelle aule utilizzate dai bambini;
- Pulizia periodica dei vetri e degli infissi (almeno 4 volte l'anno)
- Scopatura e lavaggio dell'ingresso e dei terrazzi nei periodi utilizzati dai bambini
- Lavaggio a cadenza semestrale delle tapparelle
- Lavori di rammendo e piccole cuciture
- Consegna dei carrelli dalla cucina alle sale da pranzo e riordino alla fine del pranzo
- Sistemazione lettini per il riposo dei bambini e riordino dei locali prima della merenda
- Ceratura dei pavimenti una volta durante il periodo estivo
- Pulizia e sanificazione periodica del locale lavanderia comprensivo di lavaggio piastrelle ed attrezzature;
- Pulizia e sanificazione periodica del locale spogliatoio;
- gli addetti del servizio di pulizia dovranno garantire l'apertura dell'asilo al mattino e la chiusura con il corretto spegnimento di tutte le luci e la chiusura di tutte le porte e finestre e tapparelle esistenti.

- Pulizie delle scale di ingresso che collegano il portone alla porta a vetri del nido anche in caso di neve.

Il materiale e le attrezzature per le operazioni di pulizia ed il lavaggio della biancheria saranno a carico della ditta. Gli elettrodomestici e le attrezzature di proprietà del Comune, vengono messi a disposizione della cooperativa che si impegna ad utilizzarli, per le attività indicate nel presente capitolato, con la massima cura e con l'obbligo di restituirli al termine dell'appalto in buone condizioni, fatta salva la normale usura.

Non devono essere utilizzati detersivi e disinfettanti che possono corrodere superfici ed apparecchiature o che possono recare fastidi ai bambini che frequentano il nido. Per ogni prodotto utilizzato dovranno essere consegnate, prima dell'esecuzione del contratto, le relative schede di sicurezza e tossicità

Le attrezzature utilizzate per le pulizie dovranno essere tecnicamente efficienti, mantenute in perfetto stato d'uso e dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative antinfortunistiche vigenti.

La cooperativa sarà inoltre responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature sia dei prodotti utilizzati.

Articolo 7 - Servizi di supporto alla cucina

L'esecuzione dei lavori di supporto in cucina dovrà essere svolto in accordo con la cuoca dell'asilo nido ed a supporto ed integrazione dell'attività svolta dalla stessa cuoca.

Il servizio deve essere svolto durante la mattina con inizio alle ore 10.30 **per n. 24 ore settimanali**. In casi eccezionali, e comunque per un periodo non superiore a 15 giorni all'anno deve essere garantita anche la preparazione e la consegna dei pasti ai bambini del nido. Per far fronte a questa situazione le ore di servizio giornaliere devono essere aumentate al fine di svolgere in maniera adeguata il tutto il servizio di cucina.

Le principali prestazioni da garantire sono le seguenti:

- ✓ Pulizia della cucina, della dispensa e dei locali di servizio alla cucina e del corridoio del piano interrato;
- ✓ Riordino, smistamento e ricezione dei generi alimentari che devono essere collocati in dispensa
- ✓ Consegna delle stoviglie e dei pasti alle aule e ritiro delle stoviglie sporche
- ✓ Preparazione stoviglie nelle aule;
- ✓ Pulizia sala lattanti dopo il pranzo
- ✓ Pulizia, tramite lavaggi periodici, delle attrezzature della cucina
- ✓ Lavaggio quotidiano di pentole e stoviglie
- ✓ Lavaggio e riordino di strofinacci e materiale d'uso della cucina
- ✓ Lavaggio e sanificazione periodica delle piastrelle, della cappa e di tutte le attrezzature presenti in cucina;
- ✓ Supporto alla cuoca nelle operazioni semplici necessarie per la preparazione dei pasti e preparazione del pasto in casi eccezionali

La cooperativa deve inoltre porre in essere, per tutte le fasi e le attività relative la cucina e la gestione degli alimenti dell'asilo nido, tutte le prestazioni necessarie per l'attuazione del sistema di controllo (H.A.C.C.P.) previsto dal Reg. Ce 852/2004 e la relativa documentazione deve essere resa disponibile al Comune di Tradate.

Quando necessario la cooperativa dovrà provvedere alla revisione del manuale di autocontrollo e a garantire la formazione a tutto il personale dell'asilo nido, compreso i dipendenti dal Comune di Tradate. Il programma del corso ed il relativo calendario dovranno essere comunicati alla coordinatrice dell'asilo nido.

Il materiale per le operazioni di supporto alla cucina saranno a carico della ditta. Gli elettrodomestici e le attrezzature di proprietà del Comune, vengono messi a disposizione della cooperativa che si impegna ad utilizzarli, per le attività indicate nel presente capitolato, con la

massima

cura.

La cooperativa dovrà fornire tutti i detersivi necessari per il lavaggio delle stoviglie e per le operazioni di pulizia e sanificazione delle attrezzature e degli ambienti relativi al servizio cucina.

Articolo 8 – fornitura generi alimentari e materiale igienico sanitario

1. Generi alimentari

La cooperativa aggiudicataria dovrà provvedere all'approvvigionamento delle derrate alimentari compresi i prodotti dietetici, il latte in polvere e gli alimenti per la prima infanzia.

I menù dei pasti e delle merende (a metà mattina e a metà pomeriggio) sono articolati in estivo ed invernale. Il menù dei lattanti viene realizzato sulla base delle indicazioni fornite dalle famiglie ed in linea con le norme pediatriche. Il comune si riserva la possibilità di introdurre modifiche ai menù e alle grammature solo nel caso in cui siano richieste dall'ASL.

In caso di alimenti non graditi per caratteristica merceologica e/o qualità del prodotto la ditta dovrà provvedere alla loro sostituzione previa semplice richiesta scritta da parte del Comune.

La fornitura degli alimenti dovrà essere adeguata per la realizzazione dei piatti previsti in menù secondo le grammature indicate dall'asl in base all'età degli utenti. La frutta fornita deve essere biologica.

I pasti vengono preparati giornalmente per i bambini presenti al nido e per massimo n. 6 operatori in servizio presso il nido a cui, a discrezione dell'appaltatore, si possono aggiungere i dipendenti della stessa cooperativa.

Le derrate alimentari fornite e utilizzate devono essere conformi alle caratteristiche previste nelle tabelle merceologiche approvate dall'Asl ed in generale:

- a) avere la denominazione di vendita secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti;
- b) avere una corretta etichettatura facilmente leggibile, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti (elenco degli ingredienti in ordine decrescente, quantitativo netto, data di produzione e di confezionamento per gli alimenti per i quali è previsto, data di scadenza, modalità di conservazione e di utilizzazione, istruzioni per l'uso, luogo di origine e di provenienza con nome o ragione sociale del fabbricante o confezionatore con indirizzo completo);
- c) possedere imballaggi integri e idonei senza alcun segno di deterioramento;
- d) per i surgelati non sono ammessi prodotti che abbiano subito uno scongelamento anche parziale;
- e) il pane dovrà essere fornito fresco quotidianamente e deve essere consegnato entro le ore 10.00
- f) mensilmente dovranno essere forniti i seguenti generi alimentari che il comune si impegna a distribuire alle famiglie con difficoltà economiche:
30 kg di pasta in confezioni da 1Kg, 30 scatole di zucchero da 1Kg, 30 scatole di pelati da 500 gr, 30 sacchi di biscotti da 1 kg, 30 scatole di latte da 1 litro intero a lunga conservazione, 30 bottiglie di olio

2. Materiali di consumo

La cooperativa, oltre al materiale per lo svolgimento dei servizi sopra elencati, deve fornire tutto quanto necessario per

1. la corretta igiene dei bambini:

- o pannoloni (almeno n. 4 cambi al giorno per bambino)
- o guanti mono uso, creme detergenti, salviettine umidificate, asciugamani monouso, sapone liquido

2. i bagni:

- o sapone liquido, asciugamani mono uso, carta igienica

3. le sale da pranzo:

- o tovaglie, tovaglioli mono uso, bavaglioni

4. i locali per il sonno:

- o lenzuolini ad integrazione di quelle fornite dal comune e nel caso in cui si rende necessaria l'integrazione o la sostituzioni

5 la cucina:

- o cerotti, creme per ustioni, ghiaccio secco e prodotti farmaceutici

Articolo 9 – Requisiti di partecipazione alla procedura di gara

1. Possono partecipare alla gara le cooperative sociali di tipo B di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991, invitate dalla stazione appaltante ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisiti di carattere generale (articolo 38, d. lgs. 163/06):** tutti quelli indicati all'articolo 38, comma primo, del d. lgs 163/06, nonché quelli indicati nell'articolo 36 bis del d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito nella legge 4.8.2006 n. 248 (contrasto del lavoro nero e sicurezza nei luoghi di lavoro), nell'articolo 41 del d. lgs 11.04.2006 n. 198 pari opportunità tra uomo e donna), nell'articolo 44, comma undicesimo, del d. lgs. 25.7.98 n. 286 (comportamenti discriminatori in danno di persone straniere), nell'art. 5, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123 (contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori), negli artt. 6 e 67, comma 8, 84, comma 3 e 90 del d.lgs. n. 159/2011 (normativa antimafia), nell'art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 (piani individuali di emersione), nell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 (incompatibilità) e in tutte le altre norme che prevedano l'esclusione dalle gare e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - b) requisiti di carattere professionale (articolo 39 d. lgs 163/06):** iscrizione negli appositi registri pubblici cui i soggetti, in relazione alla propria natura giuridica e dalle norme vigenti nello Stato di stabilimento sono tenuti;
 - c) (requisito di capacità economico-finanziaria (articolo 41 d. lgs 163/06):** idonee dichiarazioni bancarie, da esibire in originale e allegare all'istanza di partecipazione, da parte di un istituto di credito operante negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385, aventi data non anteriore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara all'albo della stazione appaltante; ai sensi dell'art. 41, comma 3, del codice dei contratti, se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, deve dichiararlo in sede di istanza di partecipazione e può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante;
 - d) requisito di capacità tecnica e professionale (articolo 42 d. lgs. 163/06):** con riferimento ai tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara sulla GURI, aver gestito, in proprio o per conto di terzi, a favore di soggetti pubblici o privati, senza che il contratto sia stato risolto o che il committente abbia esercitato il recesso, per cause addebitabili all'esecutore del servizio, almeno n. 1 servizio di pulizia presso asili nido per la durata di n.11 mesi continuativi e n.1 servizio di fornitura alimenti per la prima infanzia per la durata di n.11 mesi continuativi;
 - e) il possesso dei requisiti indicati al punto a), limitatamente a quanto previsto dall'articolo 38, comma primo, lettera a), c) ed f) del d. lgs 163/06, nonché ai punti b) e c), di cui sopra, può essere surrogato dall'iscrizione, da parte del concorrente stabilito in Italia, in un elenco ufficiale di fornitori di servizi, indicato all'articolo 45 del d. lgs 163/06, certificata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;**
2. All'appaltatore è fatto obbligo di entrare in possesso di tutti gli eventuali ulteriori requisiti che sopravvenute disposizioni normative e/o amministrative dovessero imporgli nel corso della durata del servizio. La mancata ottemperanza a tali disposizioni entro i termini dalle stesse fissati comporta gli effetti indicati al comma 3 del presente articolo.
3. I requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma primo devono essere posseduti da parte dell'appaltatore per tutta la durata del contratto. Fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno, il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e dell'art. 28, comma 1, lett. a) del presente capitolato (clausola risolutiva espressa) se nel corso dell'esecuzione del servizio, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente, nonché uno dei requisiti necessari all'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato. In tal caso, è incamerata la cauzione definitiva e grava

sull'aggiudicatario l'onere di risarcire il maggior danno provocato alla stazione appaltante a causa della risoluzione del contratto.

Articolo 10 – Modalità di aggiudicazione dell'appalto

1. L'appalto è aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, al concorrente che riporta il punteggio complessivo più elevato. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100 punti dei quali 80 attribuibili per il merito tecnico e qualitativo del progetto e 20 per l'offerta economica.
2. I criteri di valutazione delle offerte sono fissati nel disciplinare di gara.
3. L'individuazione delle offerte anormalmente basse ha luogo ai sensi dell'articolo 86, secondo comma, del d. lgs 163/06, con le modalità espressamente indicate nel disciplinare di gara.

Articolo 11 - Personale in servizio

1. Il servizio di pulizia dovrà essere espletato da personale idoneo a svolgere le prestazioni oggetto del presente capitolato.
2. Il personale che dovrà svolgere il servizio di supporto alla cucina deve aver effettuato la formazione inerente la gestione degli alimenti ed in grado di applicare correttamente quanto richiesto dal sistema di autocontrollo (H.A.C.C.P)
3. Il personale valutato da parte della coordinatrice dell'asilo nido negligente o inidoneo al corretto svolgimento del servizio dovrà essere immediatamente sostituito a semplice richiesta della stazione appaltante.
4. Il personale addetto alle pulizie e al supporto in cucina dovrà essere adeguatamente istruito sulle modalità di effettuazione del servizio secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato.
5. Al personale di pulizia è tassativamente vietato utilizzare l'attrezzatura dell'ente ed è tenuto alla massima riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
6. La cooperativa dovrà osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi e di igiene sul lavoro, le previdenze varie per infortuni, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori, nonché impegnarsi, con particolare riferimento al d.lgs. n. 81/2008 e successive
7. Devono essere trattate con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone svantaggiate inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa in materia di tutela dei personali di cui al D.Lgs. 196/200
8. Tutto il personale dovrà essere dotato di idoneo abito da lavoro con tesserino di riconoscimento, riportante la denominazione della ditta, il nominativo del dipendente, e la qualifica.
9. La cooperativa dovrà comunicare prima dell'avvio del servizio l'elenco del personale adibito al servizio con le relative mansioni, il livello di inquadramento, i giorni e le fasce orarie di intervento. Eventuali sostituzioni di personale impiegato per il servizio, dovranno essere tempestivamente comunicate alla coordinatrice dell'asilo nido che provvederà ad aggiornare l'elenco originario.

Articolo 12 - Osservanza delle norme in materia di lavoro

1. Nel caso in cui il personale impiegato dall'appaltatore non abbia la qualifica di socio dello stesso, esso deve intrattenere con l'appaltatore un rapporto contrattuale di qualsiasi tipo disciplinato dalla vigente normativa. L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le condizioni normative e retributive del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Cooperative Sociali.
2. L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme concernenti la protezione assicurativa, retributiva e previdenziale del personale assunto per il servizio oggetto del presente capitolato.
3. In tutti i casi di inadempienza contributiva dell'appaltatore, la stazione appaltante interviene in via sostitutiva nei suoi confronti, con le modalità di cui al combinato disposto tra l'articolo 4, comma 2, e l'articolo 6, commi 3 e 4, del regolamento.

4. In tutti i casi di inadempienza retributiva dell'appaltatore, la stazione appaltante può intervenire in via sostitutiva nei suoi confronti, con le modalità di cui al combinato disposto tra l'articolo 5, comma 1, e l'articolo 6, commi 3 e 4, del regolamento.

5. L'appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche successivamente alla loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

6. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, il personale impiegato deve essere in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente, con obbligo per l'impresa di far predisporre i controlli sanitari richiesti dalla stazione appaltante che si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio.

Articolo 13 – Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e misure in tema di sicurezza

1. Entro il termine richiesto dalla stazione appaltante e, in ogni caso, laddove il contratto non sia ancora stata stipulato, prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore deve consegnare, come sancito dagli art. 17 e 18 de d. lgs. 81 del 2008, alla stazione appaltante il documento di valutazione del rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo. Gli è fatto obbligo tenere costantemente aggiornato tale documento e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta del direttore dell'esecuzione entro il termine da questi fissato o degli enti preposti al controllo. E' preciso obbligo dell'appaltatore dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 2008.

2. Tutti gli operatori impiegati devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

3. L'appaltatore deve inoltre applicare le norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

4. L'appaltatore deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra, presentando alla stazione appaltante entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione la documentazione occorrente.

5. L'appaltatore deve garantire la gestione dell'emergenza con la predisposizione del piano di formazione teorico - pratico di tutto il personale con particolare riferimento alle manovre rapide.

6. L'appaltatore adotta autonomamente le misure previste nel piano di sicurezza e, in caso di accertamento di inadempimento da parte della stazione appaltante, provvede entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

7. L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, diversi da quelli da interferenza, indicati nell'analisi dei costi (allegato "A" al presente capitolato) sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, quantificati in via meramente indicativa nella suddetta analisi dei costi, sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale determinato conformemente a quanto previsto nell'art. 3 del presente capitolato.

Articolo 14 – Materiale e attrezzature

1. La cooperativa dovrà provvedere direttamente a tutte le attrezzature, i macchinari, gli utensili ed i materiali di consumo necessari per l'espletamento del servizio a "regola d'arte".

2. Le attrezzature utilizzate per le pulizie ed il servizio in cucina dovranno essere tecnicamente efficienti, mantenute in perfetto stato d'uso e dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative antinfortunistiche vigenti.
3. La cooperativa sarà inoltre responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature sia dei prodotti utilizzati.
1. Non devono essere utilizzati detersivi e disinfettanti che possono corrodere e/ danneggiare superfici ed apparecchiature. Per ogni prodotto utilizzato dovranno essere consegnate, prima dell'esecuzione del contratto, le relative schede di sicurezza e tossicità.
2. La stazione appaltante si impegna a mettere a disposizione della cooperativa i locali destinati a spogliatoio e a deposito dei materiali e attrezzature.

Articolo 15 - Consumi a carico del Comune

1. Tutte le spese derivanti dal consumo di energia elettrica e di acqua necessarie all'espletamento del servizio sono a carico del Comune di Tradate.

Articolo 16 – Responsabile del servizio

1. Il coordinamento di tutte le operazioni ed attività connesse ai servizi oggetto del presente capitolato nonché la responsabilità e la gestione dei rapporti con il Comune di Tradate sono affidati dalla cooperativa ad un responsabile che sarà il referente del corretto svolgimento di tutte le prestazioni di pulizia dei locali, di supporto alla cucina e di fornitura generi alimentari ed igienico sanitari
2. Il responsabile del servizio deve essere prontamente reperibile al telefono da parte del Comune di Tradate in tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.00. Deve inoltre garantire il corretto andamento del servizio in stretto rapporto di collaborazione con la coordinatrice dell'asilo nido.
3. In caso di assenza per impedimento temporaneo o permanente del coordinatore/responsabile, la cooperativa deve provvedere immediatamente alla sua sostituzione, comunicando tempestivamente al Comune il nominativo del sostituto.

Articolo 17 - Comunicazioni obbligatorie inerenti il servizio

1. La cooperativa aggiudicataria dovrà trasmettere alla stazione appaltante, prima di iniziare il servizio le seguenti comunicazioni:
 - a) i nominativi e le generalità dei dipendenti che svolgeranno i servizi oggetto del presente capitolato
 - b) il nominativo del responsabile per gli aspetti gestionali ed organizzativi del servizio che sarà la figura di riferimento per l'ente appaltante;

Articolo 18 – Cauzione definitiva

L'appaltatore è tenuto a costituire la cauzione definitiva con le modalità e nella misura previste dall'articolo 113 del codice.

Fatta salva la risarcibilità del danno maggiore, la cauzione definitiva garantisce:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, da parte dei subappaltatori e cottimisti;
- b) il risarcimento del danno causato alla stazione appaltante dall'inadempimento contrattuale;
- c) il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alla liquidazione del conto finale.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine previsto dalla stazione appaltante, l'importo della cauzione sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente.

La stazione appaltante escute la cauzione definitiva al ricorrere di una o più delle circostanze indicate al comma 2, entro il limite d'importo dell'onere derivatole dalla circostanza stessa.

Articolo 19 - Responsabilità verso terzi e coperture assicurative

1. L'appaltatore è responsabile per eventuali danni causati alla stazione appaltante e/o a terzi, derivanti direttamente o indirettamente dall'attività di espletamento del servizio affidato, senza poter vantare nei confronti della stazione appaltante alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo.
2. Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati e che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza deve:
 - a) avere durata non inferiore a quella del contratto cui essa è riferita;
 - b) avere quale unico oggetto il servizio di cui al presente capitolato;
 - c) avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro.
3. Qualora l'appaltatore abbia già stipulato un contratto di polizza di responsabilità civile generale a copertura dei danni a terzi nell'esecuzione della propria attività professionale, avente un massimale non inferiore a € 1.000.000,00, per ogni sinistro, in alternativa a quanto indicato al comma 2, potrà produrre un'appendice alla polizza RC, già attivata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente capitolato, per tutta la durata del contratto.
4. Indipendentemente dalle coperture assicurative di cui ai commi precedenti e dai massimali garantiti, l'appaltatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante. La ditta aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio e/o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori e/o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.
5. L'appaltatore è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.
6. Laddove la polizza preveda franchigie o scoperture l'importo non coperto resta a carico dell'appaltatore.
7. In caso di pagamento del premio con cadenza periodica, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante attestazione di pagamento della rata del premio almeno 7 giorni prima della scadenza della rata stessa.

Articolo 20 - Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. La cooperativa, nell'esecuzione delle prestazioni è libera di organizzare il personale ed i mezzi necessari secondo criteri e modalità di propria convenienza, fermi restando la supervisione da parte della stazione appaltante.
2. Durante l'esecuzione del servizio, si devono mettere in pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e della normale prudenza, atti a prevenire incidenti.
3. La cooperativa si obbliga ad ottemperare a tutti gli oneri verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli obblighi relativi e assume ogni responsabilità in caso di danni diretti arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose sia della stazione appaltante che di terzi.

Articolo 21 - Cessione del contratto e subappalto

1. La cooperativa non può a qualsiasi titolo cedere ad altro soggetto in tutto o in parte il contratto di appalto oggetto del presente capitolato
2. Nel caso di inosservanza al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti della stazione appaltante, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente causato a quest'ultima.

3. Non è ammesso il subappalto delle attività inerenti gli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate.

Articolo 22 - Danni a persone o cose

1. La cooperativa sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati. Restano a carico dell'aggiudicatario, in modo totalmente esclusivo gli eventuali risarcimenti che lo stesso sarà tenuto ad assicurare, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante, salvo l'eventuale intervento di società assicuratrice.
2. L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla responsabile dei servizi sociali del Comune alla presenza del rappresentante incaricato dalla cooperativa. La constatazione dei danni costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento che dovrà essere corrisposto dall'impresa.

Articolo 23 - Controlli e verifiche

1. L'ente potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta attuazione e gestione dei progetti personalizzati di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti anche attraverso contatti diretti con i lavoratori svantaggiati.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di controllare e verificare la buona esecuzione del servizio di pulizia, di supporto alla cucina e la fornitura di generi alimentari ed il rispetto delle scadenze e degli interventi mediante sopralluoghi periodici.

Articolo 24 - Pagamenti

1. I pagamenti verranno corrisposti all'appaltatore in rate mensili posticipate di pari importo. I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa fattura, previo accertamento da parte dell'ufficio competente della regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante acquisizione del DURC.
2. Qualora i pagamenti dei corrispettivi non intervengano entro il termine fissato dal comma precedente, l'appaltatore ha diritto al pagamento degli interessi maturati e calcolati in base alla vigente normativa di legge.
3. Su richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, l'appaltatore si assume analogo obbligo nei confronti dei subappaltatori e si impegna a comunicare alla stazione appaltante i relativi estremi identificativi.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, nonché dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, a decorrere dal 31.03.2015, l'appaltatore è tenuto ad emettere verso l'Ente appaltante, la fattura in forma elettronica e non cartacea, riportando il relativo codice CIG, secondo le modalità previste nel Regolamento ministeriale n. 55/2013. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.M. 03.04.2013 n. 55, decorsi tre mesi dalla data di decorrenza dall'obbligo di fatturazione elettronica, l'Ente non potrà eseguire alcun pagamento, neppure in forma parziale, fino al momento del ricevimento della fattura in formato elettronico. Il Codice unico per la fatturazione elettronica è **OPIU1R**
5. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”, che ha modificato il Dpr n. 633/1972, in materia di IVA, l'appaltatore nella fattura è tenuto ad esporre l'IVA inserendo la seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”. La Comunità montana, ai sensi della normativa sopra richiamata, provvederà a versare l'IVA direttamente all'erario.

Articolo 25 - Penali

I. Il Comune a tutela della qualità del servizio e delle norme contenute nel presente capitolato, nonché dell'utenza che beneficia del servizio, applicherà alla cooperativa aggiudicataria, a seguito di reclami o per iniziativa dell'ufficio comunale preposto, le seguenti penalità:

- a) per ogni violazione degli obblighi imposti per legge ovvero ogni violazione delle disposizioni del presente capitolato: € 600,00;
- b) accertata presenza di personale in servizio senza che il nominativo, sia stato preventivamente comunicato per iscritto al Comune: € 200,00 per ognuno;
- c) disservizio (anche per continue sostituzioni di personale e/o interruzione del servizio non dovuto a causa di forza maggiore o grave necessità, non ritenendosi comunque giustificabile l'interruzione del servizio anche se di breve periodo): fino ad € 500,00;
- d) preavviso sciopero, non comunicato o comunicato oltre il termine fissato: fino ad € 600,00;
- e) sospensione del servizio per decisione unilaterale per qualsiasi motivazione e senza adeguato preavviso € 1.000,00 per ogni giorno;
- f) gravi inadempienze (comprendendo anche l'utilizzo di personale non assunto regolarmente) o danni arrecati agli utenti dell'asilo: fino ad € 5.000,00;
- g) per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle disposizioni di pulizia e igiene previste dal presente capitolato: € 1000,00;
- h) approvvigionamento di generi alimentari non rispondenti ai menù in dotazione, sia per qualità che per quantità, o mancata sostituzione di generi alimentari non graditi: € 500,00 per ogni giorno di inosservanza
- i) mancata realizzazione delle eventuali proposte migliorative innovative e/o aggiuntive presentate in sede di gara, nonché mancata attuazione dei programmi o di qualsiasi altro aspetto tecnico-organizzativo previsto ed oggetto di punteggio specifico, fino ad € 2.000,00

2. Il Comune procederà all'applicazione delle penalità mediante immediata contestazione dei fatti alla cooperativa, invitando la stessa a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di otto giorni dal ricevimento della contestazione e nel caso le medesime non siano ritenute congrue.

3. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato conseguenze sulla erogazione del servizio, potrà essere comminata una semplice ammonizione. Al ripetersi della violazione ammonita il Comune procederà direttamente all'applicazione della penalità, secondo quanto al comma 1 del presente articolo.

4. Nel caso di grave violazione o inadempienza il Comune procederà ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine trascorso il quale senza esito potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

5. L'applicazione delle penali predette non preclude eventuali azioni risarcitorie da parte del Comune.

6. La rifusione delle spese, il pagamento dei danni e l'applicazione delle penalità verranno effettuate mediante ritenuta diretta sul corrispettivo di cui alla prima fattura utile, fermo restando l'ulteriore diritto di rivalersi sulla cauzione per l'eventuale quota non soddisfatta. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire le penalità applicate.

7. In caso di necessità, il Comune potrà eseguire d'ufficio gli interventi previsti omissi dall'aggiudicataria, addebitandone il relativo costo all'aggiudicataria medesima con le modalità previste al precedente comma del presente articolo.

Articolo 26 - Spese contrattuali

Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti all'aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto e successive ad essa (bolli, registrazioni, diritti, assicurazioni sociali, infortuni, etc.), nessuna esclusa ed eccettuata, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa, ad eccezione dell'I.V.A. che, se dovuta, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 27 - Clausola risolutiva espressa

1. La stazione appaltante può procedere alla risoluzione del capitolato ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
 - a) quando nel corso dell'esecuzione del capitolato, interviene una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali indicati nel presente capitolato o il soggetto aggiudicatario muti la propria ragione sociale;
 - b) accertamento per tre volte nel corso di quattro mesi continuativi, dello stesso inadempimento tra quelli previsti all'articolo 22 del presente capitolato;
 - c) frode dell'aggiudicatario;
 - d) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale indicate nel DVR di cui all'art. 19 del presente capitolato;
 - e) qualora la cooperativa accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari a sei mesi continuativi;
 - f) mancato reintegro sino all'importo originariamente prestato della cauzione entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla sua escussione parziale o totale;
 - g) cessione anche parziale del contratto;
 - h) in caso di subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 118 del d.lgs. n. 163/06;
 - i) in caso la cooperativa incorra in fallimento o procedura concorsuale.
3. Quando si verificano una o più inadempimenti ai predetti obblighi contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c., la stazione appaltante può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto d'appalto risolto di diritto con effetto immediato.

Articolo 28 - Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del capitolato qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti della cooperativa che concretino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio.
2. Nell'ipotesi indicata al comma 1, trova applicazione il combinato disposto tra l'articolo 297 del regolamento e l'articolo 136, commi 2 e 3, del codice.
3. La stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del capitolato qualora l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del crono programma, se presente o, in ogni caso, di quanto previsto nel presente capitolato.
4. Nell'ipotesi indicata al comma 3, trova applicazione il combinato disposto tra l'articolo 297 del regolamento e l'articolo 136, commi 4, 5 e 6, del codice.
5. Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.
6. Il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge. In tal caso, alla cooperativa è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo stesso possa pretendere dalla stazione appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione dell'appalto.
7. Su richiesta della cooperativa, il contratto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente la, che rendano la prestazione dell'appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell'appaltatore fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo alle componenti essenziali di costo di cui si compone il prezzo contrattuale relativo a ciascun lotto. Grava sulla cooperativa l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla stazione appaltante dati oggettivamente riscontrabili, la scomposizione percentuale del prezzo contrattuale in singoli elementi di costo, nonché il ricorrere della circostanza che, ai sensi del presente comma, determina l'eccessiva onerosità. L'eccessiva onerosità non può comunque

riguardare la normale alea del contratto. Ricevuta la richiesta di risoluzione, la stazione appaltante esercita nei confronti della cooperativa il consenso od il rifiuto alla proposta di risoluzione.

Articolo 29 – Novazione soggettiva - Recesso

1. La stazione appaltante può recedere dal contratto
 - per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
 - laddove l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
2. Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante alla cooperativa con un preavviso di almeno 60 (novanta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far valere.
3. In caso di recesso, la cooperativa ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.
4. Alla cooperativa non è data la facoltà di recedere dal contratto.

Articolo 30– Osservanza di leggi e regolamenti

1. La cooperativa è soggetta alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di cooperative sociali di inserimento lavorativo e in materia di servizi di pulizia, disinfezione, sanificazione degli ambienti, di gestione e fornitura di alimenti.
2. La cooperativa è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
 - al D.lgs. 163/2006;
 - al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
 - alla legge 381/1991;
 - alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti;
 - alla normativa in materia di servizi di pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti, con particolare riferimento alla legge 82/1994 ed al DM 274/1997.

Articolo 31 - Tutela dei dati personali

1. Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (articolo 14), all'Amministrazione compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali.
2. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della Amministrazione scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare:
 - a) i dati personali della cooperativa "Il Giardino del Sole" di Venegono Superiore;
 - b) i dati forniti dalla cooperativa vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione del contratto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali;
 - c) l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l'impossibilità della stazione appaltante a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.
3. Di norma i dati forniti dalla cooperativa non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'Articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.

4. Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente autorizzato con l'Autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi prescritto. Qualora l'Amministrazione scrivente venga a conoscenza, ad opera dell'interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell'Articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 196/2003 non possono essere utilizzati in alcun modo.
5. I dati personali vengono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere, e quindi venirne a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati dalla Amministrazione scrivente tra il personale in forza ad altri uffici della stazione appaltante che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti.
6. I dati possono essere comunicati:
 - a) a istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
 - b) a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
 - c) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
 - d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241/90, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 10, comma 5°, del D.Lgs. 196/2003.

Articolo 32 - Codice di comportamento

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine, prima della stipula del contratto, la stazione appaltante trasmette all'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore è tenuto a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

2. La stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi violazioni degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In tali casi, il Direttore dell'esecuzione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione contrattuale, ai sensi del successivo art. 29, comma 2, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 33 – Controversie - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione del presente appalto, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Vares

ALLEGATO A

**SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI MEDIANTE ATTIVITA' DI PULIZIA + SUPPORTO
ALLA CUCINA ASILO NIDO
periodo da febbraio 2016 a luglio 2016**

voce	attività in appalto		inquadramento	costo orario	costo appalto 26 settimane
bambini	36 bambini				
responsabile del servizio					1.200,00
personale aiuto cuoco	24 ore sett.		B1	17,48	10.907,52
personale pulizia	25 ore sett.		A1	16,41	10.666,50
personale pulizia	19 ore sett.		A1	16,41	8.106,54
sostituzione cuoca	20 ore		A1	17,48	349,60
inserimenti lavorativi	30 ore sett.		inserimenti lavorativi	10,00	7.200,00
fornitura materiale pulizia + igiene					1.500,00
fornitura generi alimentari					9.600,00
supervisione HACCP					1.200,00
oneri per la sicurezza					1.000,00
spese generali	10%				5.175,00
Totale base d'asta					56.905,16
costi della sicurezza per la riduzione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso					300

A) Costo del personale.

Ai sensi dell'articolo 86, comma 3 bis, del d. lgs. 163/06, il costo del personale indicato nell'analisi dei costi, è stato determinato sulla base del costo del lavoro di cui al Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 02.10.2013 avente ad oggetto "Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenza-educativo e di inserimento lavorativo", riferito al mese di Maggio 2013.

B) Oneri per la sicurezza dei lavoratori diversi da quelli da interferenza (Documento di valutazione del rischio).

L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, diversi da quelli da interferenza sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste

come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, calcolati in maniera convenzionale, sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale.

C) Costo oneri per la sicurezza dei lavoratori relativi ai rischi da interferenza (Documento unico di valutazione del rischio - DUVRI).

Gli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori relativi al rischio da interferenza, indicato nell'analisi dei costi, è pari 300 euro, come indicati nel DUVRI allegato

E) Spese generali e utile.

Le spese generali e l'utile d'impresa sono stati complessivamente calcolati in maniera convenzionale in base ad una percentuale pari al 10,00% del totale parziale.

COMUNE DI TRADATE
PROVINCIA DI VARESE

**SERVIZIO DI PULIZIA E SUPPORTO ALLA
CUCINA PRESSO L'ASILO NIDO "SANTINA
BIANCHI"**

ALLEGATO AL CAPITOLATO

PERIODO DA 01.02.2016 AL 31.07.2016

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE (D.U.V.R.I.)**

(ART 26 DEL D.Lgs 81/08)

Data: 19.12.2015

Il Documento è composto di n° 7 pagine

1. Premessa

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare, detto DUVRI, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 26 , comma 3 e 5, contiene le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'aggiudicatario e quelle svolte dai lavoratori presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro presso cui l'aggiudicatario dovrà fornire i servizi oggetto di gara; contiene inoltre l'indicazione degli oneri per la sicurezza necessari per attuare tali misure, oneri non soggetti a ribasso d'asta.

Il DUVRI, successivamente all'assegnazione dell'incarico, verrà sottoscritto dal Comune di Tradate e dall'aggiudicatario ed allegato al contratto. L'aggiudicatario, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza; in nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza individuati nel presente documento.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circolare del ministero del lavoro n. 24 del 14/11/2007, il Comune di Tradate procederà all'aggiornamento del DUVRI. Il DUVRI infatti , come ripreso nella determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non può considerarsi un documento "statico", ma necessariamente "dinamico", per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di nuovi subappalti o di forniture e di pose in opera, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto e incidenti sulle modalità realizzative del servizio.

Nei contratti rientranti nel campo d'applicazione del titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D.Lgs 81/08, per i quali occorre redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel PSC e quindi, in tale evenienza, non è necessaria la redazione del DUVRI.

Nel DUVRI vengono riportate solo le misure ed i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione (anche verso gli utenti), sono quindi escluse le misure atte ad eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici. Tali imprese dovranno dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs 81/08 (valutazioni dei rischi, informazione, formazione, addestramento, utilizzo DPI, presidi medicali, sorveglianza sanitaria, ecc..) , e consegnare all'Amministrazione comunale, prima dell'inizio dei lavori, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e, qualora fosse necessario per la tipologia dell'intervento, il Piano Sostitutivo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs 163/06, art. 131.

2. Azienda committente

Ragione sociale	COMUNE DI TRADATE
Sede	P.zza Mazzini,6 Tradate
C.F./P.IVA	00223660127
Tel.:	0331.826811 – 0331.826836
Fax:	0331.826886
Datore di Lavoro	SINDACO DEL COMUNE DI TRADATE
RSPP	Ing. Giorgio Grimoldi
Medico Competente	Dr.ssa Barbiero Giovanna

3. Appaltatore (da compilare ad appalto assegnato)

Impresa aggiudicataria	
Ragione sociale	
Sede	
C.F.	P.I.
Tel.:	
Fax:	
Rappresentante legale	
Datore di Lavoro	
Direttore Tecnico	
RSPP	
Medico Competente	
Personale impiegato	

4. Attività e luoghi oggetto dell'appalto

L'attività oggetto dell'appalto sono i servizi di pulizia e di supporto alla cucina compreso la fornitura degli alimenti dell'asilo nido comunale "Santina Bianchi" sito in via Oslavia n.19 mediante l'attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 381/1991.

Per maggiori dettagli sull'attività si rimanda al capitolato d'appalto

5. Valutazione rischi interferenze

		SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA' E CHE DOVRA PREDISPORRE GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE		
ATTIVITA'	POSSIBILI RISCHI DI INTERFERENZA	APPALTATORE	AMM. COMUNALE	INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Pulizie + supporto alla cucina	Rischio di incendio	X	X	Informazione e Formazione per i lavoratori addetti. Consegna delle procedure di emergenza a tutti i lavoratori; Informazione dei lavoratori sui luoghi, i percorsi di esodo e dove si trovano gli apprestamenti antincendio.
	Rischio elettrocuzione	X	X	I lavoratori dovranno usare le componenti terminali dell'impianto elettrico così come presenti, senza apportare loro alcuna modifica. Naturalmente dovranno segnalare ai referenti delle relative strutture, eventuali anomalie che dovessero riscontrare sugli impianti.
	Rischio di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato, rumore dovuto all'utilizzo di macchinari, inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, sversamenti accidentali.	X		Pulizie effettuate principalmente senza sovrapposizione con l'attività dell'asilo. Segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionamento a pavimento "a monte e a valle" del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale.

6. Calcolo dei costi per la sicurezza

n	Indicazione dei lavori e delle previste misure di prevenzione e protezione	Importo a corpo
1	Attività di formazione sulla gestione delle emergenze, coordinamento e riunioni periodiche	€ 300,00
2	Segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionamento a pavimento “a monte e a valle” del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale.	€ 0,00 (La misura di prevenzione prevista fa parte delle misure di prevenzione che devono essere già adottate da parte dell'appaltatore per la propria attività lavorativa)

Il Responsabile del servizio

Maria Antonietta Luciani